

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PROGETTO VITALITÀ"

Articolo 1 (Denominazione - Sede - Durata)

E' costituita l'associazione di volontariato "PROGETTO VITALITÀ" ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 28/93 e succ. modificazioni,

L'associazione ha la sua sede legale presso la residenza della Vice-presidente Maria Francesca Biagiotti in Lucca, frazione San Michele di Moriano, Via Fonda VI n. 450/B.

E' istituita inoltre la sede operativa in Lucca, Palazzo Sardi, Via Burlamacchi, 21.

Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune sarà di competenza del Consiglio Direttivo.

Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio Direttivo.

La sua durata è illimitata.

Articolo 2 (Caratteristiche)

L'associazione è apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

Articolo 3 (Scopo)

L'associazione opera per stimolare e promuovere la cultura attraverso la creazione, l'attuazione e lo sviluppo di progetti che abbiano finalità di solidarietà, sviluppo economico e sociale, salvaguardia e valorizzazione dei valori storici, artistici e tradizionali.

In particolare promuove:

- a) ogni azione ritenuta più opportuna diretta a sensibilizzare il cittadino e l'opinione pubblica sulle problematiche inerenti il proprio oggetto sociale;
- b) attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza della storia del territorio;
- c) la collaborazione con organi legislativi, amministrazioni statali, enti locali e enti privati per il raggiungimento del migliore risultato;
- d) la disponibilità delle proprie strutture e le proprie esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità;
- e) la gestione di corsi di formazione, attività integrative scolastiche inerenti il proprio oggetto sociale;
- f) la produzione, distribuzione e diffusione di materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori;
- g) l'organizzazione, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, di seminari, incontri, dibattiti, borse di studio e manifestazioni, anche all'estero, e di ogni attività in genere attinenti al proprio oggetto sociale;

- h) ogni attività di ricerca e analisi finalizzate all'oggetto sociale;
- i) la produzione, distribuzione e diffusione di stampati, periodici, materiale didattico e quant'altro attinente il proprio scopo sociale;
- j) l'organizzazione e promozione di raccolte fondi da destinare allo sviluppo dell'attività sociale.

Articolo 4 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni acquistati con i contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Gli associati che, per qualsiasi causa, cessano di far parte dell'Associazione non possono vantare diritti sul patrimonio. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'associazione, il patrimonio residuo e le entrate di cui all'art.4 che risultino non spese, dovranno essere devolute in favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. I modi e i termini saranno stabiliti dall'assemblea degli associati.

Articolo 5 (Le entrate)

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) da contributi degli associati;
- c) dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- d) dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali indicate nel precedente articolo 2.
- e) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Tali entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organismi sociali.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

I versamenti associativi sono "a fondo perduto": in nessun caso, quindi, ivi compreso lo scioglimento dell'associazione, il recesso o l'esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato. I versamenti stessi, inoltre, non creano "diritti" di partecipazione e non costituiscono "quote" trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 6 (soci)

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che si riconoscono nelle finalità di cui al precedente articolo 2, purché maggiorenni. Questi si impegnano ad accettare lo statuto e attenersi alle deliberazioni degli organi che regolamenteranno la vita sociale. La qualità di socio può dar diritto a ricevere rimborsi spese (se questi sono determinati ed approvati dagli organi), i materiali prodotti dall'associazione, essere informati sulle attività, ad usufruire dei servizi culturali e documentari predisposti, nonché ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualifica. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

I Soci saranno classificati in tre distinte categorie:

1) Soci Fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e ne hanno elaborato il progetto.

2) Soci Ordinari quelli che il Consiglio Direttivo accetta quali soci a seguito di loro espressa richiesta, prestano con continuità la propria collaborazione, partecipano alle iniziative dirette al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione, partecipano ai progetti e ai gruppi di lavoro organizzati e interagiscono negli ambiti progettuali dell'Associazione.

3) Soci Onorari quelle Personalità che, a giudizio insindacabile del Comitato Direttivo, si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno delle attività dell'Associazione.

La qualifica di Socio Onorario è a vita (salvo recesso dell'interessato);

Il Consiglio Direttivo delibera, con giudizio insindacabile non motivato, circa la domanda di adesione di cui sopra. Contro ogni provvedimento di non ammissione è ammesso ricorso scritto al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci, da convocarsi entro tre mesi dalla data del ricorso.

Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione, gli eventuali regolamenti interni e le delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea già assunte; fornire tutte le informazioni, anche di carattere personale, nel rispetto della normativa vigente, che consentano di organizzarne l'attività in rapporto alle funzioni e alle iniziative svolte.

L'iscrizione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 (recesso ed esclusione del socio)

Il socio cessa di appartenere all'associazione:

a) per dimissioni, quando ne dia comunicazione al Presidente. Le dimissioni avranno decorrenza immediata;

b) per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall'associazione, per morosità. Sui casi di esclusione delibera il consiglio Direttivo. Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso scritto al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci, da convocarsi entro tre mesi dalla data del ricorso.

Avverso tale decisione è ammesso ricorso alla prima assemblea dei soci

Articolo 8 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'associazione:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Segretario

Articolo 9 (il Presidente e il vice-Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, convocato in apposita adunanza, a maggioranza dei due terzi dei presenti. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Suo mandato di Consigliere e può essere rieletto. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, sovrintende alle attività dell'Associazione ed alla esecuzione delle delibere degli organi sociali. In

caso di urgenza Il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone allo stesso tempestivamente, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea è convocata e presieduta dal Vice Presidente. Il vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Ad ogni altro effetto Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-Presidente anche nella rappresentanza legale dell'associazione, di fronte a terzi e in giudizio. La firma del Vice-Presidente, nei rapporti con i terzi, costituisce ex se prova di assenza od impedimento del Presidente.

Articolo 10 (L'Assemblea degli Associati)

L'Assemblea degli Associati è composta dai soci fondatori e ordinari.

Possono partecipare alle assemblee anche i soci Onorari senza diritto di voto.

L'assemblea, regolarmente costituita, è l'organo sovrano; rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea:

- a) discute tutte le linee generali di attività dell'associazione;
- b) delibera sul programma di attività e sulle iniziative che vengono sottoposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dai singoli soci;
- c) approva il regolamento, il bilancio, le relazioni del Consiglio Direttivo;
- d) procede alla elezione del Consiglio Direttivo;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto;
- f) delibera sul ricorso presentato da un socio che è stato espulso o da una persona che non è stata ammessa: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno. In via straordinaria l'assemblea si riunisce ogni qualvolta il presidente o almeno i due terzi dei componenti del Consiglio direttivo lo ritenga necessario. I Soci ordinari possono convocare l'Assemblea Straordinaria solo nel caso in cui ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto e accompagnati da un'adeguata motivazione.

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail), spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a tutti i soci, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

L'assemblea può essere convocata in ogni luogo e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza, purché sia garantito a tutti i soci il diritto di intervento.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In loro mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i Soci. Il Presidente nomina un Segretario, anche non Socio, e, se lo ritiene opportuno. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione.

Il voto viene espresso per alzata di mano.

Salvo quanto espressamente previsto all'articolo 6, per la regolarità delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea si applicano le seguenti norme:

- 1) le adunanze sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi dei soci; e in seconda convocazione quale sia il numero dei presenti.
 - 2) le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo per lo scioglimento dell'Associazione, per cui è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti.
- Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola con il

pagamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio effettivo avente diritto di voto mediante delega scritta, tuttavia nessuno può rappresentare più di tre soci.

Articolo 11 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra l'Associazione, definisce le linee e le priorità delle attività di cui all'art.2 ed elabora i programmi annuali e pluriennali di ricerca e di lavoro da sottoporre all'Assemblea degli Associati. Si riunisce almeno tre volte l'anno, resta in carica per cinque anni e può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Esso è composto da un numero variabile di membri da tre (3) a cinque (5) soci, eletti dall'Assemblea degli Associati con le modalità e maggioranza di cui all'art.9 Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente il Segretario. Sulle proposte emerse dall'Assemblea il Consiglio Direttivo può altresì istituire specifiche sezioni di lavoro e di ricerca da affidare alla responsabilità di uno dei componenti ed eccezionalmente a persone che non ne facciano parte. Propone il regolamento interno delle attività dell'Associazione. Predispose il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati. Delibera sulle liti attive e passive. Stabilisce, salvo approvazione dell'Assemblea, le quote associative. Tutte le cariche assunte all'interno del Consiglio Direttivo possono essere da questo revocate in ogni momento e decadono in ogni caso alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. In caso di revoca, dimissioni o venir meno, comunque, di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno comunicato con almeno cinque giorni di anticipo anche per via telematica, o in caso di urgenza con un giorno di anticipo. Il consiglio è validamente costituito anche in audio o audio/video conferenza. Il Consiglio Direttivo è convocato, oltre che dal Presidente, da almeno due terzi dei suoi componenti quando lo richiedono. Della riunione del Consiglio Direttivo viene redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 12 (il Segretario)

Il Segretario sovrintende alla organizzazione amministrativa e funzionale della associazione, predispose, tra l'altro, la convocazione delle riunioni degli organi, redige i verbali delle adunanze di consiglio e della assemblea dei soci, svolge tutte le attività operative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal consiglio.

Il segretario viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, dallo stesso Consiglio, con le maggioranze previste dall'art.9.

Articolo 13 (Esercizio finanziario)

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno. Il presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea per la sua approvazione che dovrà avvenire entro la stessa data.

E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 14 (Scioglimento)

La durata dell'Associazione è prevista per un tempo indeterminato, salvo ne sia deliberato lo scioglimento dall'Assemblea con il voto favorevole di due terzi (2/3) degli associati presenti, ai sensi del precedente art. 9.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari.

In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione di volontariato con finalità identiche o analoghe, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 (Rinvio)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed altre norme vigenti in materia di associazioni.

Firmato: Maria Francesca Biagiotti - Eva Perini - Lorenzo Nieri - Domenico Costantino.

E' copia conforme al suo originale firmato come per legge, che si rilascia per usi consentiti.

Lucca, ventinove marzo duemilaquattordici.